

## COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile Tel. 0771.732112 - Fax. 0771.721108 www.comune.itri.lt.it



Ai Responsabili di Settore e/o Servizi

E, p.c.

Al Sign. Sindaco

Ai componenti la G.C.

All'ass. ai Lavori Pubblici

Oggetto: D. Lgs. 97/2016. Trasparenza negli appalti pubblici.

Con la presente si fa presente alle SS.LL. in indirizzo che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto, correttivo della l. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, sono state introdotte novità in tema degli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture. In particolare il D. lgs. 97/2016 ha reiscritto gli artt. 37, 38 e 39 del D.lgs 33/2013.

La riformulazione dell'art. 37 dispone che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare quanto già previsto dalla l. 190/2012 relativamente all'obbligo di pubblicazione del CIG, del codice fiscale e denominazione della stazione appaltante, l'oggetto della procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, elenco operatori economici aggiudicatari della procedura di scelta del contraente, importo dell'aggiudicazione, al lordo degli oneri di sicurezza e ritenute come per legge, data inizio lavori, forniture e servizi, data ultimazione dei lavori, forniture e servizi, importo complessivo delle somme liquidate dalla stazione appaltante, per anno, fino alla conclusione del contratto.

Entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno le informazioni di cui sopra, riferite all'anno precedente, vanno pubblicate in tabelle riassuntive liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto, che permetta di analizzare e rielaborare i dati anche ai fini statistici informatici.

Le Amministrazioni trasmettono tali dati all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici. L'ANAC, entro il 30 aprile di ciascun anno, comunica alla Corte dei Conti l'elenco delle Amministrazioni che omettono di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui alla normativa citata. Tale omissione è sanzionata penalmente dal D. lgs. 33/2013.

Si segnala che l'art. 29 del nuovo codice degli appalti specifica che tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici inerenti la programmazione di lavori, servizi e forniture nonché alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi, lavori e forniture, di pubblici concorsi di progettazioni, di concorsi di idee e di concessioni devono essere pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente nella sezione

"Amministrazione Trasparente". Viene previsto altresì che, al fine dell'eventuale proposizione del ricorso amministrativo, nei due giorni successivi dalla data di adozione del provvedimento che determina l'esclusione dalle procedure di affidamento e le ammissioni a seguito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, gli atti stessi vengano pubblicati. Si ricorda che è obbligatoria la pubblicazione della composizione esaminatrice e i curricula dei componenti. Sempre nella sez. "Amministrazione trasparente" vanno pubblicati i resoconti della gestione dei contratti al termine dell'esecuzione.

Alla luce di quanto sopra le SS.LL. in indirizzo sono invitate ad inserire nelle Determine il riferimento alle modalità di pubblicazione di tali atti sull'Amministrazione Trasparente e curare che tali atti vengano effettivamente pubblicati nella richiamata sezione dell'Albo on-line.

Si ribadisce che l'eventuale ricorso per impugnazione dall'esclusione dalla gara decorre dalla data di pubblicazione sul profilo del committente nella sez. Amministrazione Trasparente.

Per quanto detto, si chiede che vengano pubblicate:

- 1) le Determine di esclusione dalla procedura di affidamento e quelle di ammissione a seguito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali.
- 2) Le delibere a contrarre (art. 57, c. 6, D. lgs. 163/2006);
- 3) Accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati e con altre pubbliche amministrazioni
- 4) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi,
- 5) Programma delle opere pubbliche con le informazioni relative ai tempi, costi unitari ed agli indicatori di realizzazione delle OO. PP. In corso o completate.

Si ricorda, altresì, che relativamente agli atti di governo del territorio quali, tra gli altri, i piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione e relarive varianti, la documentazione relativa deve essere pubblicata ed aggiornata continuamente costituendo, la relativa pubblicità, condizione per l'acquisizione di efficacia degli atti stessi (art. 39 Dlgs. 33/2013).

Si invitano le SS.LL. in indirizzo ad osservare scrupolosamente quanto specificato nella presente, invitando i responsabili di procedimento ad adeguarsi alle prescrizioni.

(dott.ssa